

APPALTI CHIARI

Le criticità nel ciclo dell'appalto pubblico, i requisiti di moralità nelle gare di appalto, la vigilanza nell'esecuzione dei contratti di appalto pubblici

Dr. Giuseppe Failla



ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

È costituito da un'insieme di fonti normative stimato in circa 200.000 (numero totale dei provvedimenti legislativi vigenti nel nostro Stato) emanati da ben 20 diverse fonti di produzione (come ad es. Parlamento, Governo, Regioni, Province autonome, ma anche ex provvedimenti emanati dal Re tuttora vigenti , ecc)

L'indicazione dei rapporti che intercorrono tra di esse e' affidata ai primi articoli delle disposizioni della legge in generale, emanati insieme al codice civile nel 1942

L'art. 117 definisce i casi in cui le regioni possono emanare leggi

La COSTITUZIONE "*legge delle leggi*" (1948), è la fonte più importante del nostro ordinamento, contiene alcune norme che introducono altre fonti

Gli articoli 10 e 11 ammettono la presenza di fonti esterne nel nostro ordinamento

La Corte Costituzionale (sentenza 31/07) ha ribadito che nel settore degli appalti pubblici la disciplina delle procedure di gara e in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenza n. 401/07)

Le fonti esterne sono costituite sia dai trattati internazionali, sia dalle norme emanate , in attuazione dei trattati di Roma e S.M., dall'Unione Europea

LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(1/2)

Le fonti normative emanate dall'UE sono indicate dall'art. 189 del Trattato CE, che così dispone: "Per l'assolvimento dei loro compiti . . . il consiglio e la commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni e pareri"

IL DIRITTO COMUNITARIO SI DISTINGUE IN



LE FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(2/2)

Il sistema giuridico comunitario è costituito dall'insieme di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee e i rapporti tra queste e gli Stati membri



È completamente autonomo rispetto a quello degli Stati membri



Direttamente applicabile, preminente nei confronti delle norme statali conflittuali

RAPPORTI TRA DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

PRINCIPIO DELLA DIRETTA APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNITARIO



Quando una disposizione del trattato o di un atto comunitario presenta determinate caratteristiche (impone un comportamento preciso e non condizionato, contiene una disciplina completa che non necessita di integrazione)



Esso crea diritti e obblighi a favore dei privati, i quali sono legittimati ad esigere, davanti alle giurisdizioni nazionali, la stessa tutela riconosciuta per i diritti di cui sono titolari in base alle norme dettate all'ordinamento interno

PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO



Per cui in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra norme di diritto comunitario e norme nazionali, le prime prevalgono sulle seconde

ATTI GIURIDICI DELLA COMUNITÀ

REGOLAMENTI

Hanno portata generale, essendo indirizzati a tutti gli stati membri e alle persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi, sono **direttamente applicabili**

Sono atti a formazione complessa essi, in genere, sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione viene associato il Parlamento europeo attraverso una delle procedure previste

Sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed entrano in vigore dopo una *vacatio legis* di 20 giorni, salvo diversa data indicata nel regolamento stesso

DIRITTO NAZIONALE DEGLI APPALTI E PRINCIPI COMUNITARI



Anche i contratti sotto soglia comunitaria devono rispettare i principi del Trattato a tutela della concorrenza e, segnatamente, i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità (Corte giustizia CE, 3/12/01, C. 59/00, ord., in Foro it., 2002, IV, 67; circ. Dip. Pol. Com. 29/4/04, in g.u. 12/7/04)

LA VICENDA DEI CONTRATTI PUBBLICI PUÒ ESSERE
DIVISA SOSTANZIALMENTE IN DUE FASI

UNA PRIMA FASE CHE VA DALLA
DELIBERAZIONE A CONTRATTARE FINO ALL'ATTO FORMALE
DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

QUESTA FASE CONFIGURA UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
DOVE GLI ASPIRANTI NON HANNO DA FAR VALERE DIRITTI
SOGGETTIVI, MA INTERESSI LEGITTIMI

INTERESSE LEGITTIMO
LE CONTROVERSIE SONO ATTRIBUITE AL
GIUDICE AMMINISTRATIVO


UNA SECONDA FASE CHE RIGUARDA TUTTI GLI ATTI
SUCCESSIVI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

QUESTA FASE CONFIGURA UNA CORRELAZIONE PARITARIA
TRA LE PARTI MEDIANTE RAPPORTI GIURIDICI
CARATTERIZZATI IN GENERE DALLA CONTRAPPOSIZIONE
OBBLIGO DIRITTO SOGGETTIVO

DIRITTO SOGGETTIVO CITAZIONE DINANZIA AL GIUDICE
ORDINARIO O ARBITRATO PER ACCERTARE LA POSIZIONE
DEI CONTRAENTI IN ORDINE:
- ALLE CONTROVERSIE DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
- ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
- AL RECESSO DAL CONTRATTO


La consegna in via d'urgenza non pregiudica la competenza giurisdizionale, posto che le relative controversie sono rimesse comunque alla competenza esclusiva attribuita per legge al giudice amministrativo, atteso che il provvedimento di aggiudicazione non può essere assimilato all'atto civilistico rappresentato dal contratto (art. 11, c. 7 D.Lgs. 163/06 esclude espressamente tale equivalenza ribadendo implicitamente che il contratto costituisce il crinale che separa la giurisdizione ordinaria da quella amministrativa)

DIRITTO NAZIONALE DEGLI APPALTI PRIMA DEL 1 LUGLIO 2006




DIRITTO NAZIONALE DEGLI APPALTI PRIMA DEL 1 LUGLIO 2006


Diritto nazionale degli appalti,
dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture




D.LGS. 163/06

“Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”






Diritto nazionale degli appalti, dopo l'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture



D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

LA STRUTTURA DEL DPR 5/10/2010, N. 207

“Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”




LE NOVITA' NAZIONALI POST DECRETO SVILUPPO (disposizioni antiusura - L. 3/2012)

Art. 135 CODICE

Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, **ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro**, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto

FASI DEL CICLO DELL'APPALTO DI UN LAVORO PUBBLICO



LEGGE 13 AGOSTO 2010 , N. 136

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa”

Art. 9

(Modifica all'articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti)

e

Art. 10

(Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

- La sanzione già prevista per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'articolo 353 del codice penale passa dal massimo editale di 2 anni ad un'entità compresa tra i sei mesi e i 5 anni
- E' istituito un nuovo reato, il delitto di turbata libertà di scelta del contraente: «**Art. 353-bis - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da EURO 103 A EURO 1032»**

La disposizione è diretta a colpire la formazione del contenuto dei capitolati, dei bandi e delle lettere di invito a contenuto *“concordato”* con le ditte che presenteranno offerta

CHECK LIST PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURE/SERVIZI - SOTTO SOGLIA

1/3

- Nomina responsabile procedimento
- Elaborati di gara
- Determinazione a contrattare – CUP (se dovuto)
- Lettera invito/bando – C.I.G. – Contributo
- Autorità vig. (se dovuto; vd. delib. 3.11.2010)
- Forme di pubblicità preventive (art. 124, Codice; art. 331, D.P.R. 207/2010 se in economia)
- Gara
- Dichiarazione sostitutiva requisiti di moralità di cui all'art. 38 del Codice (ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000)
- Requisiti richiesti ai sensi dell'art. 124, comma 7, Codice – (artt. 275, D.P.R. 207/2010 e 337, stesso D.P.R., se in economia)
- Verbale di gara (art. 78, Codice) – notifica ex art. 79, comma 5, lett. b), D.Lgs. 163/2006
- Verifica aggiudicazione provvisoria
- Determinazione aggiudicazione

CHECK LIST PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURE/SERVIZI - SOTTO SOGLIA

2/3


- Verifica requisiti dichiarati aggiudicatario provvisorio: requisiti ai sensi D.Lgs. 163/2006 (art. 124, comma 7; artt. 275, D.P.R. 207/2010 e 337, stesso D.P.R., se in economia); INPS/INAIL (DURC); CCIAA; Casellario; Procura; Tribunale; Agenzia delle Entrate; Legge 68/1999
- Verifica adempimenti normativa antimafia (se necessari in base all'importo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e), d.p.r. 252/1998)
- Eventuale presa d'atto di efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva
- Art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006
- Comunicazione aggiudicazione definitiva, entro cinque giorni (a: aggiudicatario, concorrente che segue nella graduatoria, candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva)

CHECK LIST PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURE/SERVIZI - SOTTO SOGLIA


3/3

- Comunicazione esclusione entro cinque giorni dall'esclusione (a: candidati/offerenti esclusi) – svincolo cauzione provvisoria ai non aggiudicatari (art. 75, comma 9, Codice)
- Richiesta cauzione definitiva all'aggiudicatario definitivo (art. 113, Codice)
- Stipula contratto per scrittura privata/contratto in forma pubblica amministrativa/atto pubblico notarile
- Svincolo cauzione provvisoria aggiudicatario
- Gap (in base all'importo) (D.L. 29.10.1991, n. 345 e legge 726/1982)
- Pubblicità post aggiudicazione (art. 124, comma 3, D.Lgs. 163/2006; art. 331, D.P.R. 207/2010, se in economia)
- Notifica stipula contratto (art. 79, comma 5, lett. b-ter), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
- Comunicazione anagrafe tributaria (in base all'importo)
- Pagamento fattura nei termini CSA (e dell'art. 312, D.P.R. 207/2010 o 337, se in economia)
- Svincolo cauzione definitiva a termini CSA, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 324, D.P.R. 207/2010


LA SCELTA DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE: CODICE DEI CONTRATTI




LA SCELTA DELLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE: CODICE DEI CONTRATTI




REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLE GARE (prima del nuovo regolamento)



REQUISITI SPECIALI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLE GARE (nuovo regolamento)



CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI (art. 81)




CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (O DELLA SOGLIA DI ANOMALIA)				
Offerta	Valore del ribasso	Scarto medio aritmetico ribassi percentuali oltre media	Esclusione	Anomalia
1	1,0000	-	SI	
2	1,5000	0,0000	NO	NO
3	2,0000	0,0000	NO	NO
4	3,5000	0,0000	NO	NO
5	6,0000	0,4375	NO	NO
6	6,5000	0,9375	NO	NO
7	7,0000	1,4375	NO	NO
8	8,0000	2,4375	NO	SI
9	10,0000	4,4375	NO	SI
10	18,0000	-	SI	SI
Totale ribassi a base di calcolo	44,5000	9,6875		

1. Esclusione (dal calcolo non dalla gara) del 10% delle offerte che presentano il maggior ribasso (n. 10) ed il minor ribasso (n. 1)
 2. Calcolo media offerte ammesse
 $44,5000:8=5,5625$
 3. Lo scarto medio aritmetico dei ribassi oltre la media è
 $9,6875:5=1,9375$
 4. La somma tra la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse e dello scarto medio aritmetico è
 $5,5625+1,9375=7,5000$
 5. Le offerte n. 8, n. 9 e n. 10 sono da considerare anormalmente basse
- N.B.: nel caso di esclusione automatica aggiudicatario è l'impresa n.7 con il 7,0000% di ribasso

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (procedure alternative art. 88, comma 7, del Codice)



E' illegittima l'esclusione per anomalia fondata sullo scostamento di alcuni prezzi offerti rispetto ai valori congrui, in assenza di una valutazione dell'offerta nella sua globalità, che la porti a ritenere complessivamente inaffidabile (perché gli elementi di costo affetti da anomalia non sono compensati da altri elementi di segno opposto, sui quali il concorrente dimostri di poter conseguire guadagni che gli consentono di controbilanciare le voci economicamente deficitarie)

APPALTI CHIARI

Dr. Giuseppe Failla

CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (*obbligatorio*)

- Dialogo competitivo
(*art. 58, comma 4, CODICE*)
- Concessione di lavori pubblici
(*art. 144, comma 1, CODICE*)
- Finanza di progetto
(*art. 153, comma 4, CODICE*)
- Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
(*art. 160-bis, comma 2, CODICE*)
- Affidamento dei servizi di architettura e d'ingegneria
(*art. 266, comma 4, REGOLAMENTO*)
- Appalto integrato sulla base del progetto preliminare
(*art. 53, comma 2, lett. c), CODICE*)

I COMPITI “ESPLICITI” DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DI UN LAVORO PUBBLICO

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice e segnatamente:

- correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente
- economicità ed efficiente esecuzione dei contratti
- rispetto delle regole della concorrenza

Ruolo dei soggetti interessati nell'ambito dell'esecuzione di un lavoro pubblico

RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Sovrintende e
coordina tutto il
ciclo di realizzazione
dell'opera pubblica

PROGETTISTA

Assicura che il
progetto è redatto in
conformità alla
normativa vigente
risponde degli errori
progettuali

DIRETTORE
DEI LAVORI

Assicura che
l'esecuzione dei
lavori avvenga in
conformità al
progetto esecutivo,
al contratto ed alla
normativa vigente.
Controlla l'operato
dell'appaltatore

IMPRESA E
DIRETTORE
TECNICO

Eseguono l'opera in
conformità al
contratto ed alle
disposizioni del D.L.

COLLAUDATORI

Accertano la
regolare esecuzione
dell'opera e di tutte
le procedure
tecnico-
amministrative ai
fini del collaudo

RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI NELL'AMBITO DELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PER SERVIZI E FORNITURE

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Garantisce il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del Codice e segnatamente:

- correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente
- economicità ed efficiente esecuzione dei contratti
- rispetto delle regole della concorrenza

Ruolo dei soggetti interessati nell'ambito dell'esecuzione di contratti per servizi e forniture

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
art. 10 CODICE

Sovrintende e coordina tutto il ciclo e cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure

PROGETTISTA
art. 94 CODICE

Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del CODICE

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Per i servizi e le forniture, il regolamento individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento

IMPRESA E DIRETTORE TECNICO

Eseguono le prestazioni in conformità al contratto ed alle disposizioni del direttore dell'esecuzione

COLLAUDATORI

Il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

L'AUTORITA' E' DOTATA DI:

- Indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione
- Autonomia organizzativa

L' AUTORITÀ PUÒ RICHIEDERE/DISPORRE:

- Dati, informazioni e documenti
- Ispezioni presso le opere o presso s.a. e operatori economici
- Procedimenti disciplinari del R.P.
- Perizie e analisi statistiche ed economiche
- Sanzioni
- Poteri ispettivi propri della Guardia di Finanza

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa

I sette membri del Consiglio sono nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il Presidente è eletto tra i componenti

Il Codice dei contratti pubblici attribuisce all'Autorità le seguenti funzioni e competenze:


- vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell'esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara
- vigila sull'osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l'economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario
- segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione
- formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento applicativo del Codice
- presenta al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici
- vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici
- formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara

Nell'ambito della propria attività l'Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:

- richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici
- disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza (che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi) e di altri organi dello Stato
- disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria
- trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti
- irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA)

L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DA PARTE DELL'AVCP

Il nuovo regolamento ex art. 8, comma 3, del CODICE (G.U. 80 del 6/4/09)



STAZIONE APPALTANTE



AFFIDATARIO

SUBAPPALTATORE
O COTTIMISTA
art. 118, comma 8



DIVIETO
SUBAPPALTO A CASCATA

SUBCONTRATTI E/O CONTRATTI SIMILARI
> 2% importo contratti o a 100.000 € e
manodopera > 50% art. 118, comma 11



DIVIETO SUBAPPALTO A CASCATA
salvo la fornitura e posa in opera di
impianti e strutture speciali individuati nel
regolamento (art. 118, comma 11)



ART. 170 D.P.R. 207/2010

- f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori
- g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione
- m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato
- o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio
- p) OS 18-B - componenti per facciate continue

TUTTI I SUBCONTRATTI
stipulati per l'esecuzione del
contratto non rientranti nella
definizione dell'art. 118, comma 11



OBBLIGO DI
COMUNICARE ALLA S.A.

- nome del sub-contraente
- importo del subcontratto
- oggetto del subcontratto

ART. 118 COMMA 12, DEL CODICE

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici

COME EFFETTUARE I CONTROLLI?

La liquidazione di un SAL è subordinata:

- a) alla verifica del DURC dell'appaltatore e delle imprese subappaltatrici
- b) alla consegna dell'elenco dei subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con l'indicazione del nome del subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto
- c) alla consegna delle fatture quietanzate relative a tutti pagamenti effettuati dall'appaltatore ai subappaltatori fino alla data di emissione dello stato finale con la prova del pagamento eseguito conformemente alle prescrizioni dell'articolo 3 Legge 13/8/2010, n.136 e s. m.
- d) alla consegna della documentazione dimostrativa dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti e delle macerie presso le discariche autorizzate

LEGGE 13 AGOSTO 2010 , N. 136

1/2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia

Articoli 1 e 2

Si occupano dell'aggiornamento delle disposizioni antimafia e delle relative certificazioni: è assegnata una delega al governo per il riordino della materia entro un anno

Nulla è modificato (resta l'obbligo di acquisire l'informativa antimafia prefettizia sopra soglia comunitaria per gli appalti e, per i subappalti, sopra i 300 milioni di vecchie lire); nulla, per intanto, è innovato anche in ordine alla "comunicazione" antimafia acquisibile mediante il rilascio del "nulla osta" nelle attestazioni delle camere di commercio

Articolo 4

Prevede che la bolla di consegna dei materiali verso i cantieri debba essere integrata anche del numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi

All'atto dell'eventuale accettazione di materiali risultanti da bolle di consegna di data successiva al 7 settembre 2010 dovrà essere verificata la completezza delle stesse anche dei dati sopra esposti

LEGGE 13 AGOSTO 2010 , N. 136

2/2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia

Articolo 5

Integrando il D. Lgs. 81/2008, stabilisce che la tessera di riconoscimento dei lavoratori presenti nel cantiere debba essere corredata di ulteriori informazioni: per i lavoratori dipendenti dovrà essere indicata la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi deve contenere anche l'indicazione del committente

la norma è in vigore dal 7 settembre 2010; è da porre in evidenza l'obbligo di indicare l'autorizzazione per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori

Articoli 9 e 10

È inasprita la sanzione già prevista per il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'articolo 353 del codice penale (la sanzione passa dal massimo editale di 2 anni ad un'entità compresa tra i sei mesi e i 5 anni) ed è istituito un nuovo reato, il delitto di turbata libertà di scelta del contraente che si riporta: «*Art. 353-bis. - (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da EURO 103 A EURO 1.032*»

La disposizione è diretta a colpire la formazione del contenuto dei capitolati, dei bandi e delle lettere di invito a contenuto "concordato" con le ditte che presenteranno offerta

IL DURC NEL D.P.R. 207/2010 NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI E LA CIRCOLARE INAIL N. 22/2011

1/3

Art. 6 - Documento unico di regolarità contributiva

5. Le amministrazioni aggiudicatrici **acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione** di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l'esecutore trasmette il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice
6. **Le SOA**, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, **richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità**
7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità

IL DURC NEL D.P.R. 207/2010 NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI E LA CIRCOLARE INAIL N. 22/2011

2/3

Art. 6 - Documento unico di regolarità contributiva

8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto **negativo per due volte consecutive**, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni

..... Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8

IL DURC NEL D.P.R. 207/2010 NUOVO REGOLAMENTO DEL CODICE DEI CONTRATTI E LA CIRCOLARE INAIL N. 22/2011

3/3

Art. 4 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, **in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.** Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile

IL CODICE DOPO DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 (Legge conversione 106/2011)

Art. 46. Documenti e informazioni complementari Tassatività delle cause di esclusione

1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti:

- in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti
- nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte
- i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle

(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera d), decreto-legge n. 70 del 2011)

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III - 1 FEBBRAIO 2012, N. 493

- L'Amministrazione non può disporre l'esclusione del concorrente che abbia presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto dall'art. 75, comma 6, del Codice
- Ciò in quanto, l'articolo 75, comma 6, non prevede la sanzione di inammissibilità dell'offerta o di esclusione del concorrente per l'ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; sanzione di esclusione che, invece, è prevista al comma 8 dello stesso articolo 75, con riferimento alla diversa garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto. **L'assenza di una disposizione di legge che commini l'esclusione preclude, dunque, alla stazione appaltante di estromettere l'offerta, in considerazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 46, comma 1bis, del Codice**

CODICE DOPO LA LEGGE 106/2011

Art. 64 - Bando di gara

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18
- 4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo


LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 12

(Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.)

Art. 7. – Bandi tipo

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati per l'espletamento delle procedure aperte per l'affidamento di lavori, di servizi o forniture.
2. Il bando tipo deve altresì prevedere che: a) la quota in aumento di cui all'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sia costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'articolo 75, comma 2, del medesimo decreto legislativo o con fidejussione bancaria; b) ...
4. **Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento;** in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento, a pena di invalidità, deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di approvazione del bando

LA GESTIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA



OFFERTE ANOMALE (Principi generali)

DEFINIZIONE



Offerte che presentano un ribasso eccessivo rispetto alla natura e contenuto del contratto da eseguire, tale da far dubitare dell'affidabilità delle stesse

FINALITA'



EVITARE CHE OFFERTE TROPPO BASSE

espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi



ACCERTARE CHE LE OFFERTE

risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato

MODALITA'



CONTEMPERARE L'INTERESSE DEL CONCORRENTE

a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della STAZIONE APPALTANTE ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

(D.P.R. 445/2000)

Art. 77-BIS

Applicazione delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa alle procedure di aggiudicazione

Art. 71, COMMA 1

Spetta alle SS.AA. verificare la veridicità delle autodichiarazioni, con le modalità di cui all'art. 43, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante o chiedendo alla stessa, anche utilizzando strumenti informatici o telematici, conferma scritta con la rispondenza di quanto autodichiarato alle risultanze dei registri posseduti

I REQUISITI DI MORALITA'

(ART. 38 CODICE)

- a) stato di fallimento o procedure analoghe
- b) misure di prevenzione
- c) reati incidenti sulla moralità professionale
- c) condanna per reati comunitari
- d) divieto di intestazione fiduciaria
- e) violazioni in materia sicurezza/rapporti di lavoro
- f) negligenza ed errori gravi nell'attività professionale
- g) violazioni fiscali
- h) falsità nelle dichiarazioni
- i) violazioni contributive
- l) inottemperanza normativa disabili
- m) sanzioni interdittive
- m-bis) sospensione o decadenza SOA per false dichiarazioni
- m-ter) omessa denuncia reati di concussione ed estorsione
- m-quater) rapporti di controllo e collegamento sostanziale

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/1/2010 DELL'AVCP

1/3

Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi

- I requisiti elencati nell'art. 38 del CODICE **devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto**
- Nel caso di subappalto, momento saliente è quello del rilascio dell'autorizzazione
- A norma del comma 2 dell'articolo 38, l'operatore economico può attestare il possesso di tutti i requisiti elencati nel comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva, nella quale devono essere anche indicate le eventuali condanne per le quali sia stato accordato il beneficio della non menzione, in conformità all'articolo 77-bis del D.P.R. n. 445/2000

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/1/2010 DELL'AVCP

2/3

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000:

Effettuano la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38 e dichiarati dagli operatori economici in autocertificazione, acquisendo *“d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti”*; si evidenzia che, ai sensi della legge 28 gennaio 2009 n. 2, le stazioni appaltanti pubbliche devono acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), anche attraverso strumenti informatici

Con le modalità e nei termini di cui alle determinazioni n. 1 del 2005 e n. 1 del 2008, sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all'Autorità, informandone contestualmente l'operatore economico, le esclusioni dalle gare, ivi comprese quelle disposte per le ipotesi di falsa dichiarazione, affinché vengano annotate nel casellario informatico (cfr. articolo 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, **SIA PER I REQUISITI SPECIALI CHE GENERALI** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n.4906; Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n.554; Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5792)

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 12/1/2010 DELL'AVCP

3/3

Le stazioni appaltanti sono, inoltre, tenute a consultare il casellario informatico nel corso delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistano cause di **esclusione**, secondo le procedure attualmente indicate sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it)

Con l'**operatore economico escluso**, per aver fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara, **viene instaurato un procedimento in contraddittorio ai fini dell'annotazione nel casellario informatico**, come disciplinato dall'allegato alla presente determinazione; l'Autorità può comminare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del Codice

STATO DI FALLIMENTO O
PROCEDURE ANALOGHE



CERTIFICATO C.C.I.A.A.
TRIBUNALE FALLIMENTARE
CASELLARIO INFORMATICO IMPRESE QUALIFICATE

MISURE DI PREVENZIONE



QUESTORE SEDE STAZIONE APPALTANTE

- REATI INCIDENTI SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE
- CONDANNA PER REATI COMUNITARI
- SANZIONI INTERDITTIVE



PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE
UFFICIO LOCALE CASELLARIO GIUDIZIALE,
ART. 39 DPR 313/2002

- NEGLIGENZA/ERRORI GRAVI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
- FALSITÀ NELLE DICHIARAZIONI
- VIOLAZIONI SICUREZZA RAPPORTI DI LAVORO
- SOSPENSIONE/DECADENZA ATTESTAZIONE SOA



CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE
PRESSO L'OSSERVATORIO

INOTTEMPERANZA
NORMATIVA DISABILI



UFFICIO PROVINCIALE
PER INSERIMENTO MIRATO DEI DISABILI
D.M. 22/11/99 - art. 9 Legge 68/99

VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE



RICHIESTA D.U.R.C. AGLI ENTI PREVIDENZIALI

CONTROLLO/COLLEGAMENTO
SOSTANZIALE



VISURE CAMERALI
COLLEGAMENTO TELEMATICO C.C.I.A.A.

VIOLAZIONI FISCALI



AGENZIA DELLE ENTRATE
SEDE LEGALE SOCIETÀ
DOMICILIO PERSONA FISICA

OMESSA DENUNCIA REATI
CONCUSSIONE ESTORSIONE



ISCRIZIONE CASELLARIO INFORMATICO
PREVIA COMUNICAZIONE
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DIVIETO
DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA



D.P.C.M. 187/91
CONTROLLO COMPOSIZIONI AZIONARIE

SOGGETTI OBBLIGATI CHIAMATI A DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI

1/2

Art. 38, comma 1
da lett. a) a lett. m-quater

Art. 38, comma 1
lett. b), c) ed m-ter

SOGGETTI MUNITI DI
POTERI DI RAPPRESENTANZA
(anche se con funzione vicaria)

DIRETTORI TECNICI

TUTTI I CONCORRENTI
IN FORMA SINGOLA O PLURIMA

IMPRESE AUSILIARIE
IN CASO DI AVVALIMENTO

CONSORZIATE
INDICATE QUALI ESECUTRICI
DAI CONSORZI EX ART. 34,
COMMA 1 LETT. b) E c)

IMPRESA INDIVIDUALE -> Titolare
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO -> Soci
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE -> Soci accomandatari
OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO -> Amministratori con potere di rappresentanza

SOGGETTI OBBLIGATI CHIAMATI A DIMOSTRARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI GENERALI

2/2

Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente

In ogni caso l'esclusione e il divieto **della lettera c)** operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'**articolo 178 del codice penale** e dell'**articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale**